



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

C.I.G: 8305764547

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Ente intende affidare in appalto, ai sensi del d.lgs. 50/2016, il servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'assolvimento dei connessi obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del servizio.

Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal fine si precisa che le sedi operative dell'Ente, nel quale dovrà essere assicurato il servizio di cui al presente appalto, sono le seguenti:

Teatro Massimo Bellini via Perrotta n. 12 Catania;

Teatro Sangiorgi via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania.

Nell'espletamento dell'incarico il RSPP è obbligato a vigilare sull'osservanza delle norme relative alla sicurezza, regolamentate dal DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm. e ii. e collegati, e sulla conformità e adeguatezza delle misure predisposte dall'Ente. Al RSPP sarà altresì richiesto di espletare il proprio incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria, o anche solo opportuna al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il RSPP dovrà operare in stretta sinergia con il Datore di Lavoro, tenere stretti contatti con la Direzione Tecnica e le figure comunque preposte dell'Ente, e dalla stessa individuate. Dovrà effettuare periodicamente sopralluoghi degli edifici dell'Ente per procedere con l'individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Datore di Lavoro o della Direzione Tecnica.

Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale che consegnerà alla Direzione Tecnica.

Art. 2. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice, di seguito denominata affidatario, si obbliga ad operare con tutta la diligenza e la tempestività rese necessarie dalla natura e dall'urgenza del Servizio affidato.

In particolare, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in caso di urgenza, dovrà assicurare il suo intervento, e comunque prestare la sua consulenza, il giorno stesso, o al più tardi quello successivo, rispetto al momento in cui la Direzione Tecnica dell'Ente inoltra la richiesta.

ART. 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa affidataria del servizio, nella persona del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato, anche con l'ausilio di tecnici della Ditta stessa, dovrà



provvedere alle attività di consulenza, valutazione dei rischi e programmazione di cui al D.Lgs. 81/08, come di seguito specificato:

a) Segreteria Organizzativa ed Assistenza nelle relazioni:

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, l'operatore economico provvederà alla messa a disposizione di una segreteria organizzativa con funzioni di raccordo e coordinamento con gli uffici dell'Ente.

Le prestazioni richieste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- Assistenza al Datore di lavoro nel rapporto con l'Ente locale per la risoluzione delle problematiche afferenti alla sicurezza e alla salute e per la messa in sicurezza degli immobili in dotazione all'Ente; partecipazione alla riunioni con l'Ente aventi ad oggetto problematiche inerenti la sicurezza, la manutenzione dell'edificio; assistenza nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL, VVFF) con compilazione dei documenti richiesti e segnalazioni dovute, monitoraggio delle certificazioni occorrenti;
- Assistenza in merito allo stato di manutenzione e funzionamento dei locali, dei materiali, dei macchinari e degli impianti di sicurezza in dotazione all'Ente;
- Assistenza in materia di reattività al fuoco dei materiali scenici e delle attrezzature;
- Assistenza nella individuazione delle tipologie e modalità di sorveglianza dei locali, e di verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, sia a cadenze programmate, sia prima degli spettacoli;
- Assistenza in materia di aggiornamento e adeguamento del regolamento interno di sicurezza in vigore;
- Assistenza alle operazioni di manutenzione ed efficienza dei dispositivi relativi alle vie d'esodo;
- Assistenza in materia di verifica dei controlli sugli impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, sugli impianti di rilevamento incendi, di protezione e di spegnimento, sugli impianti elettrici o di emergenza;
- Assistenza sul coordinamento e monitoraggio sulla esecuzione delle verifiche periodiche;
- Segnalazione al Datore di Lavoro delle novità legislative inerenti alla sicurezza;
- Sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave ed imminente.

b) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

Il RSPP ha la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale.

Pertanto il RSPP, indicato dall'affidatario, in ottemperanza all'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente;



- Revisione e redazione, anche in formato digitale, del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Controllo di rispondenza dei luoghi di lavoro, e destinati al pubblico, alle norme di prevenzioni incendi, al D.P.R. 547/1955 e al D.lgs. 81/2008;
- Controllo delle misure di sicurezza adottate nei vari luoghi, compreso i dispositivi e le attrezzature di sicurezza;
- Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, qualora se ne ravvivi la necessità, coordinandosi con il Direttore tecnico dell'Ente al fine di definire l'organizzazione degli stessi;
- • Elaborazione e aggiornamento della modulistica; dei Registri di controllo periodici e degli infortuni e assistenza nella loro tenuta;
- Organizzazione della Riunione periodica obbligatoria ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 con tutti i componenti del Servizio di Protezione e prevenzione della rete;
- Collaborazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Segnalazione, agli Organi preposti, dei provvedimenti da adottare che si rendessero necessari per ottimizzare la sicurezza, delle eventuali carenze e criticità, della selezione e impiego dei materiali;
- Coordinamento e monitoraggio sulla esecuzione delle verifiche periodiche;
- Assistenza nel coordinamento con le compagnie ospiti: richiesta dei documenti necessari per la realizzazione dello spettacolo;
- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari: richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione d'opere d'ammodernamento, adeguamento del Teatro;
- Assistenza nell'organizzazione della Squadra di Emergenza;
- Assistenza per l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività gestite dalla Ente ;
- Organizzazione di almeno due prove di evacuazione per ciascun plesso e relativa assistenza durante l'effettuazione;
- Esigenze particolari di sopralluoghi/verifiche richieste dalla Ente e assistenza nel caso di accessi ispettivi degli organi di vigilanza.
- Gestione protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Lo svolgimento dell'incarico si esplicherà mediante un numero indicativo di sopralluoghi/incontri c/o le sedi della Ente pari a 5 in un anno.

Il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



c) Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi:

Il servizio DVR ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Ente il pieno controllo di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito della stessa.

A seguito di eventuali spostamenti di sedi e/o variazioni significative delle attività svolte, ovviamente sulla base della documentazione resa disponibile e di sopralluoghi tecnici, all'affidatario sarà richiesto di redigere o aggiornare il documento di valutazione dei rischi prendendo in considerazione la tipologia e le caratteristiche delle nuove situazioni e in particolare l'organizzazione del lavoro, la logistica, le attrezzature impiegate, etc., nonché le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dei nuovi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Nello svolgimento delle attività indicate si dovranno individuare tutti i rischi. In particolare la valutazione dei rischi dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:

- Esame di tutte le informazioni di base necessarie sul luogo di lavoro per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
- Analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni: cause di pericolo legate alle caratteristiche delle attività lavorative; rischi e conseguenze;
- Individuazione degli interventi di miglioramento e dei relativi programmi di attuazione.

Dovrà essere elaborato un documento "specifico" per ciascuna sede di lavoro "nuova" che conterrà l'analisi delle situazioni di pericolo e/o di rischio, relative alla sede in oggetto.

Eventuali esami strumentali aggiuntivi che si dovessero rendere necessari per la redazione del DVR saranno soggetti a corrispettivo da concordare con la Direzione Tecnica dell'Ente.

L'elaborazione del documento DVR, inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 50 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente capitolato.

d) Redazione o aggiornamento del piano delle misure di adeguamento (pma)

Il piano delle misure di adeguamento è un documento strettamente connesso al documento di valutazione dei rischi e che come tale non può essere distinto dallo stesso. All'interno del documento saranno riportate, per il singolo luogo di lavoro, le singole misure di adeguamento da porre in atto distinte per categorie e con indicazione del relativo Indice di priorità. Trattasi degli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità rilevate all'interno del documento di valutazione dei rischi.

L'elaborazione del Piano delle Misure di Adeguamento con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con FM e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente capitolato.



e) Redazione o aggiornamento del piano delle misure di prevenzione (pmp) - piano di emergenza interno

Il Piano delle Misure di Prevenzione è un documento volto alla descrizione dettagliata degli interventi di tipo organizzativo, gestionale e provvisoria finalizzati all'eliminazione e/o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori per ciascun luogo di lavoro.

Costituisce un'appendice di dettaglio di quanto evidenziato nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi redatto per l'unità produttiva in oggetto.

La finalità del Piano delle Misure di Prevenzione è quella di illustrare più dettagliatamente rispetto al Documento di Valutazione del Rischio le Misure di Prevenzione Organizzative e le Misure di Prevenzione Transitorie.

Il Piano di Emergenza è parte integrante del PMP, lo stesso dovrà essere redatto sulla base del DM 10.03.98, in particolare il Piano di Emergenza Interno per le sedi eventualmente sprovviste dovrà essere redatto nel rispetto dei criteri di cui all'allegato VIII, indicando i seguenti fattori:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rilevazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione e al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori;
- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio.

Il piano di emergenza potrà essere corredato (attività aggiuntiva), se si ha disponibilità di planimetria base su supporto magnetico, della planimetria comprensiva delle indicazioni relative alle vie di esodo, alla dotazione antincendio e alle principali modalità di comportamento in caso di emergenza.

Ad integrazione di quanto sopra, per quanto di propria pertinenza e competenza, qualora si renda necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I. , documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, quale documento propedeutico all'affidamento di un servizio e/o lavoro per eliminare o ridurre i possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni, l'operatore economico aggiudicatario dovrà, su richiesta dell'Amministrazione, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, produrre apposito preventivo per la redazione del suddetto documento.

In caso di autorizzazione a predisporre il documento, lo stesso dovrà essere consegnato entro le 5 giorni lavorative successive alla comunicazione dell'autorizzazione , da parte della Direzione Tecnica.

Resta inteso che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di poter redigere il DUVRI per proprio conto o dando l'incarico a terzi senza che l'aggiudicatario possa esprimere alcun reclamo o avvalersi di rivalsa alcuna.



Art. 4 ELABORATI

Tutti gli elaborati connessi alle attività indicati nel precedente articolo dovranno essere forniti, in duplice copia, su supporto digitale compatibile con programmi Microsoft Office e a richiesta anche su supporto cartaceo.

Il professionista si impegna ad introdurre tutte le modifiche che saranno suggerite dal Direttore Tecnico dell'Ente o suo delegato provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Ente il quale si riserva di introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.

Il trasferimento di tutta la documentazione, nonché l'archiviazione della stessa dovrà rispettare il codice della privacy.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario, ai fini dell'esatto svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al d.lgs. 81/2008 e seguire le istruzioni che verranno impartite dalla persona incaricata dall'Ente.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività lavorativa del personale.

ART. 6 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'affidamento.

L'aggiudicatario rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 7 PROCEDURA GARA D'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato previo esperimento di procedura negoziata aperta a tutti i fornitori che risultano registrati e abilitati sulla piattaforma MePa di CONSIP nel Bando MePA nella Categoria: " Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza", in



applicazione dell'art. 36 lett. b) del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per come previsto dall'art. 95 4° comma lett. b) del medesimo decreto.

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d. lgs. 50/2016, la gara verrà aggiudicata all'operatore economico che avrà offerto il miglior ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 8.900,00 oltre IVA, con esclusione di offerte alla pari o in aumento quale importo presunto annuale così suddiviso:

PRESTAZIONE	IMPORTO ANNUO
a) RSPP	€ 3.300,00
b) AGGIORNAMENTO DEL DVR	€ 3.750,00
c) AGGIORNAMENTO DEL PMA	€ 600,00
d) AGGIORNAMENTO DEL PMP	€ 1.250,00

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio.

Con il prezzo offerto, l'Affidatario del servizio si intende compensato di tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, rilegature, etc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti e di tutti gli oneri derivanti dall'appalto.

Ai fini della valutazione dell'offerta economica, si precisa che le strutture di proprietà dell'Ente e/o utilizzate dallo stesso per lo svolgimento della sua attività istituzionale sono quelle indicate all'articolo 1.

Nell'ipotesi che, entro la data di ultimazione del contratto del servizio in argomento, nell'ambito delle attività dell'Ente, dovesse sorgere un nuovo "luogo di lavoro", non verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso all'Affidatario, per la valutazione dei rischi da predisporre per le eventuali nuove proposte lavorative, in quanto lo stesso si intende già compreso nell'offerta di appalto.

ART. 8 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatto salvo il caso di urgenza e/o di necessità, in cui l'operatore economico si obbliga a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione dell'amministrazione dell'avvio del servizio.

Il contratto, qualora alla sua scadenza non dovessero essere state ancora perfezionate le procedure di gara dirette alla individuazione del nuovo contraente, potrà essere eventualmente prorogato – ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 – per il tempo strettamente necessario per la definizione del nuovo aggiudicatario del servizio de quo.

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento per un ulteriore anno.



Resta inteso che nel primo anno di decorrenza del contratto dovranno essere assicurati tutti gli adempimenti indicati nel prospetto riepilogativo sopra riportato e, quindi, il corrispettivo contrattuale per l'incarico di RSPP sarà dato dall'importo risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso sull'importo presunto a base d'asta pari a € 8.900,00 oltre IVA.

Nel caso in cui, invece, la Stazione appaltante dovesse decidere, alla scadenza del primo anno, di avvalersi della facoltà di rinnovo per un altro anno di cui al successivo articolo 9, l'operatore economico avrà diritto al corrispettivo annuo per l'attività di RSPP risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara (voce a) per la quale risulta previsto, quale importo annuo presunto, la somma di € 3.300,00 oltre IVA, mentre il corrispettivo per le altre voci (aggiornamento del DVR, aggiornamento del PMA, aggiornamento del PMP), sul quale dovrà essere applicata la medesima percentuale di ribasso, sarà riconosciuto limitatamente a quelle voci per le quali, su richiesta del Direttore Tecnico dell'Ente o suo delegato, se ne rappresenti la necessità.

ART. 9 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo a base di gara per l'affidamento annuale del servizio di cui all'art. 1 in relazione all'espletamento dei compiti richiesti al RSPP e più in generale dei compiti a lui ascritti e previsti nel D.lgs. 81/08 e s.m.i è € 8.900,00 oltre IVA nella misura dovuta. Al fine di consentire alla Stazione appaltante di avvalersi della facoltà del rinnovo di cui al precedente articolo 8, l'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, stimato ai sensi dell'art. 29 comma 13, D. Lgs n. 163/2006, e quindi comprensivo dell'opzione di cui al precedente art. 8, è di € 12.200,00 oltre IVA.

I costi della sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali.

ART. 10 FATTURAZIONE PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con cadenza trimestrale previa presentazione di un dettagliato rapporto sull'attività effettivamente svolta.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

La ditta aggiudicataria del servizio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010) ha l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'appaltatore.

In relazione a quanto sopra, si chiarisce che:



- il conto corrente bancario deve essere già indicato al momento della stipula del contratto, ovvero al momento della consegna del servizio se questa avviene sotto riserva di legge;
- le coordinate bancarie devono essere indicate nel contratto d'appalto, con obbligo dell'appaltatore di comunicare ogni eventuale modifica e le relative ragioni;
- l'Ente non può operare alcun bonifico su conti diversi da quello comunicato e l'appaltatore non può svolgere operazioni attraverso conti diversi dallo stesso;
- in ogni fattura deve essere indicato il CIG comunicato in sede di gara.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equivalente attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta ottemperanza degli obblighi contrattuali scaturenti dall'applicazione del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria

del 10 per cento dell'importo contrattuale aggiudicato, così come previsto dall'art. 103 del D. Leg.vo 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria relativa al deposito cauzionale definito è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le operazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggiore danno.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione



beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12 INFORTUNI E DANNI

L'operatore economico aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose tanto proprie, quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Ente, ai dipendenti dello stesso e a terzi, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente.

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

ART.13 PENALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre a quanto previsto nel presente capitolato.

Qualora l'Ente ritenga che l'Aggiudicatario non adempia ai propri obblighi di cui al presente capitolato o non vi adempia regolarmente, provvederà a formulare formale contestazione.

A seguito della contestazione sollevata l'affidatario potrà esprimere le proprie osservazioni su quanto contestato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine senza che sia stata fatta opposizione o in caso di assenza di cause giustificative riguardo alle contestazioni sollevate, l'affidatario dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

- Euro 200,00 per la prima irregolarità contestata;
- Euro 400,00 per la seconda irregolarità contestata;
- Euro 600,00 per la terza irregolarità contestata.

L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto tramite PEC:



- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

ART.14 RESPONSABILITÀ- OBBLIGO DI MANLEVA

L'aggiudicatario nell'esecuzione del presente appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Ente e/o terzi o cose di terzi.

Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

ART.15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È consentito il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al limite massimo del 30% del valore del contratto come risultante dal prezzo di aggiudicazione.

E' vietato, inoltre, all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 16 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata a .r. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 17 RISOLUZIONE

L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha la facoltà di considerare risolto il contratto di diritto per colpa della Ditta e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggiore danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:



- nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate, ad inoppugnabile giudizio dell'amministrazione;
- nel caso in cui siano intervenuti gravi ritardi nell'effettuazione del servizio;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nei casi di mancato rispetto degli obblighi di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- nel caso di sospensione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Qualora si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza;
- nei casi del mancato assolvimento agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, art. 3 e s.m.i..
- In caso di risoluzione del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio l'Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria in sede di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la migliore offerta fino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'impresa in sede di offerta.

ART. 18 SOSTITUZIONE DEL RSPP

Nell'ipotesi in cui si renda necessario da parte dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione del RSPP da lui designato nella fase iniziale, fermo restando che il sostituto dovrà possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dal disciplinare di gara, è necessaria una espressa accettazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che tutti i dati forniti dall'operatore economico affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.



ART. 20 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

ART. 21 RISERVA

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla Ditta aggiudicataria senza eccezione alcuna. Ogni osservazione è proponibile dalla Ditta concorrente in sede di offerta e mai a gara avvenuta o in corso di fornitura.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria; solamente l'IVA è a carico dell'Ente.

ART. 23 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria in ordine all'esecuzione ed allo svolgimento del contratto, e in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, verrà demandata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Catania.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria non legittima la stessa a sospendere il normale svolgimento del servizio.

ART. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di contratti pubblici ed in tema di testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) nessuna esclusa.

Il Commissario Straordinario
(dott.ssa Daniela Lo Cascio)